Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 5 Febbraio 2021

IVA

Fattura di acquisto UE e nota di credito tra Sdl ed esterometro

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La gestione della fattura di **acquisto intracomunitario trasmesse tramite Sdl** permette di non comunicare queste operazioni nell'esterometro tra le fatture ricevute DTR; salvo inversioni di rotta, per tutto l'anno il contribuente **può scegliere** la modalità con cui eseguire le integrazioni relative alle operazioni passive in reverse charge.

Il cedente prestatore (C/P) residente in altro paese Ue emette una **fattura per la vendita di beni** al cessionario committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è **non imponibile nel Paese di residenza del cedente**, mentre **è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario**.

Ai sensi dell'articolo 46 D.L. 331/1993, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario **deve essere numerata e integrata** dal cessionario nazionale con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base **imponibile dell'operazione**, espressi in valuta estera, nonché **dell'ammontare dell'imposta**, calcolata secondo l'aliquota dei beni, che confluirà nella liquidazione Iva.

Il C/C può **integrare manualmente** la fattura ed effettuare la **doppia registrazione nei registri Iva** in modo da indicare nella liquidazione l'Iva a credito e l'Iva a debito di pari importo.

È obbligatoria poi la trasmissione dei dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, compresi i dati dell'imposta, tramite la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro)** indicando il **tipo documento TD10** – fatture di acquisto intracomunitario di beni e con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese Ue con introduzione in deposito Iva e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un'operazione imponibile.

A tal proposito si evidenzia l'indicazione contenuta nelle **specifiche tecniche** relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere nella versione 1.6.2 (aggiornate il 23

novembre 2020) in corrispondenza della **natura operazione N6** - inversione contabile - per le **operazioni in *reverse charge***, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti: ***"non più valido per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021"***.

In alternativa a questa procedura, per l'anno 2021, il **cessionario/committente può** predisporre (ma non è obbligato) un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SdI con **il codice TD18;** tale documento verrà **recapitato solo al soggetto emittente** (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli **acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva**.

L'invio tramite SdI permette al Cessionario/Committente di avvalersi delle **bozze dei registri Iva precompilati** elaborati dall'Agenzia delle Entrate; secondo la guida dell'Agenzia (ultima versione 1.3 del 18 dicembre 2020) è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SdI **entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.**

Il **documento TD18** conterrà nel campo cedente/prestatore, i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso, nel Campo cessionario/committente, i dati del Cessionario/Committente che effettua l'integrazione. Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel **registro delle fatture emesse** che in quello delle **fatture ricevute**.

L'emissione di una **nota di credito** da parte del fornitore estero (ipotizziamo con movimentazione di beni) può essere registrata tenendo conto di come è stata gestita l'operazione principale che si rettifica.

Se nell'acquisto intracomunitario **l'integrazione è stata effettuata non tramite SdI**, allora la nota di credito può essere comunicata tra le operazioni transfrontaliere (esterometro) con **tipo documento TD04**.

Se, invece, il cessionario committente ha **integrato la fattura di acquisto inviando allo SdI il Tipo documento TD18**, allo stesso modo potrà comunicare la nota di credito integrata inviando allo SdI il Tipo documento TD18 con segno negativo.

Il Cessionario/Committente annota la **nota di credito ricevuta (segno negativo)** nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l'ha ricevuta.

Per le **note di credito emesse dal Cedente/Prestatore** finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta, in quanto il debitore d'imposta è il cliente, quest'ultimo può **integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta**

(ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SdI di un documento integrativo o di un'autofattura con i **codici da TD16 a TD19**), indicando gli importi **con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04**.